



**COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE**  
**PROVINCIA DI PAVIA**

***REGOLAMENTO***

***PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI***

***ECONOMICI ASSISTENZIALI E***

***INTERVENTI DI SOSTEGNO PER IL***

***DIRITTO ALLO STUDIO***

- Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 21.12.2021

## CAPO 1

### Disposizioni Generali

#### Art. 1

##### **1.1 Oggetto del regolamento**

In attuazione dei principi costituzionali e di quanto disposto dall'art. 12 della Legge n. 241/1990, tenuto conto della vigente normativa statale e regionale, nonché dello Statuto Comunale, il presente Regolamento disciplina alcune attività che il Comune esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti d'assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni con l'art. 25 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616, il T.U.E.L. (Decr. Legisl. vo n. 267/2000), la Legge 8.11.2000 n. 328 e la L.R. 3/2008 al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno e/o d'emarginazione.

Il presente regolamento disciplina inoltre alcuni interventi che il Comune esplica nell'ambito del Diritto allo Studio, in attuazione della Legge Regionale n. 31/1980 e successive modifiche e integrazioni.

##### **1.2 Finalità.**

Gli interventi individuati nel presente regolamento hanno lo scopo di rafforzare il tessuto sociale secondo principi di solidarietà, attraverso forme di sostegno economico diretto, rivolte alle situazioni maggiormente svantaggiate, e favorendo l'integrazione sociale delle persone a rischio di emarginazione o di autoesclusione.

Le agevolazioni previste nel regolamento hanno carattere integrativo, e non sostitutivo, del reddito familiare, e non possono essere intese quale totale presa a carico delle situazioni svantaggiate da parte dell'Amministrazione Pubblica.

Gli interventi hanno lo scopo di stimolare le singole famiglie utenti alla ricerca di miglioramenti socio economici indipendenti dall'intervento di sostegno, nonché di renderle responsabili nell'organizzazione della vita familiare e delle conseguenti necessità economiche.

Sono perciò individuate forme di sostegno sia episodiche che riferite a contingenze specifiche, ma sistematiche e durature nel corso dell'anno, affinché ogni famiglia, avendo certezza di risorse integrative, possa autonomamente organizzare le risorse proprie in relazione alle necessità e alle eventuali contingenze.

Premessa essenziale al raggiungimento di tali scopi è un approccio non formalistico né assistenzialistico agli interventi qui trattati, sia da parte degli utenti che dall'apparato amministrativo.

In particolare, i nuclei familiari che possiedono i requisiti per presentare istanza di sostegno ai sensi del D.L. n. 4 del 28/1/2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 (c.d. "Reddito di Cittadinanza"), possono presentare domanda di contributo economico al Comune solo se la domanda di Reddito di Cittadinanza (RdC) o di qualsiasi altra contribuzione pubblica a carattere continuativo, sia stata respinta o se la relativa istruttoria sia ancora in corso

Nel caso di concessione dei benefici relativi al RdC in misura mensile insufficiente alla copertura del fabbisogno presentato, la richiesta di contributo potrà essere valutata a condizione che l'importo mensile del RdC sia inferiore del 50% del fabbisogno stesso.

### **1.3 Modalità**

Le finalità sono perseguite attraverso l'applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al D.P.C.M. 05.12.2013 n° 159 e successive modificazioni e integrazioni, con le modalità previste nel presente Regolamento per l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) e di quella Equivalente (ISEE)".

Il regolamento introduce momenti di controllo e verifica delle situazioni dichiarate, allo scopo di scoraggiare richieste di prestazioni agevolate per situazioni di non effettivo bisogno.

## **CAPO 2**

### **Interventi e prestazioni sociali agevolate**

#### **Art. 2**

##### **2.1 Interventi**

Le prestazioni sociali agevolate definite nel presente regolamento sono le seguenti:

1. Integrazione del reddito per le famiglie in condizioni di disagio economico;
2. Contributi economici continuativi per la costruzione di un progetto sociale di recupero/integrazione.

##### **2.2 Valutazione dello stato di bisogno socio economico**

Lo stato di bisogno costituisce il presupposto che consente l'accesso ai contributi economici oggetto del presente regolamento.

Viene definito stato di bisogno la condizione determinata dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

- a) incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria a provvedere autonomamente a se stesso;
- b) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongono o rendano necessari interventi socio – assistenziali;
- c) esistenza di circostanze che comportino rischi di grave disagio per singoli o nuclei familiari.

Possono accedere ai contributi i soggetti in stato di bisogno tenuto conto delle seguenti condizioni:

- ♣ valutazione di uno stato di bisogno accertato dai Servizi Sociali comunali, se necessario per il tramite dell'Assistente Sociale;
- ♣ accettazione del progetto assistenziale individualizzato predisposto dall'Assistente Sociale, ove previsto;
- ♣ certificazione ISEE riferita all'intero nucleo familiare (solo richiedente se singolo componente del nucleo familiare), come indicato nell'art. 3.3;
- ♣ disoccupazione stabile dovuta a inabilità al lavoro o invalidità anche parziale;
- ♣ condizioni sociali o familiari precarie;
- ♣ richieste non ripetute e abitudinarie;
- ♣ non deve essere proprietario o comproprietario di immobili o titolare di altro diritto reale su immobili con esclusione del diritto d'uso e di abitazione, a eccezione della casa di abitazione e sempre a condizione che il valore catastale della casa non sia superiore a € 100.000,00;
- ♣ patrimonio mobiliare non superiore a € 5.000,00;

## Art. 3

### interventi d'integrazione del reddito a favore di soggetti in stato di bisogno

#### 3.1 Finalità

L'intervento consiste nell'assicurare al soggetto in stato di bisogno o al nucleo familiare interessato un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e dei figli a carico, per cause fisiche, psichiche e sociali con lo scopo di garantire alle persone, alle famiglie, ai nuclei di convivenza, che versano in situazioni di disagio economico e sociale, le risorse sufficienti a soddisfare i fondamentali bisogni della vita quotidiana.

#### 3.2 Destinatari

I destinatari degli interventi ai sensi della vigente legislazione sono:

- i cittadini italiani residenti nel Comune e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) temporaneamente presenti;
- i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti in Lombardia, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
- le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio Comunale, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore.

#### 3.3 Soglie di accesso

L'erogazione dei contributi previsti nel presente articolo, viene effettuata nei limiti delle soglie di accesso e fasce, così come indicate nella tabella di cui all'allegato 1, da aggiornarsi con deliberazione della Giunta comunale.

#### 3.4 Segnalazione dello stato di bisogno

Le segnalazioni che richiedono l'intervento di sostegno economico nei confronti di terzi, potranno essere fatte anche da persone fisiche o da enti pubblici e privati, in forma scritta. L'Ufficio Servizi Sociali contatterà la persona segnalata indicando il nominativo della persona o dell'ente segnalante.

Nel caso il segnalante ritenga opportuno richiedere di non essere indicato alla persona in situazione di disagio, dovrà spiegarne il motivo per iscritto; in questo caso l'Ufficio valuterà l'opportunità di intervenire comunque informando il segnalante.

Non saranno prese in considerazione segnalazioni anonime.

#### 3.5 Modalità di presentazione della domanda di contributo

La richiesta di contributo deve essere presentata per iscritto dall'interessato, dal legale rappresentante, curatore, tutore, avvalendosi dell'apposito modello, in dotazione all'ufficio e disponibile sul sito istituzionale:

Unitamente alla domanda il richiedente deve presentare:

- DSU e modello Isee del nucleo familiare, ai sensi della normativa vigente;
- Documento di identità (per cittadini extracomunitari: permesso di soggiorno in corso di validità o relativa ricevuta richiesta di rinnovo);
- Documentazione relativa al contributo richiesto
- Contratto di locazione regolarmente registrato;
- Certificato di invalidità
- Certificato rilasciato dal Centro per l'impiego attestante la situazione occupazionale.
- Certificato dell'avvenuta collocazione in Cassa Integrazione speciale rilasciata dal Centro per l'Impiego o dichiarazione del datore di lavoro
- Documentazione relativa all'indennità attualmente percepita;
- Certificazione bancaria attestante l'ammontare delle rate da pagare, nell'anno di richiesta del contributo, per l'acquisto della prima casa.
- Dichiarazione sostitutiva su modello fornito dall'ufficio e disponibile sul sito istituzionale, ai sensi della legge 445/2000.

L'assenza o l'incompletezza della documentazione di cui al comma precedente sospende i termini di risposta.

Lo stato di bisogno è il requisito indispensabile per la concessione di contributi ed è accertato dall'Ufficio Servizi Sociali, se necessario avvalendosi anche dell'Assistente Sociale del Piano di Zona Ambito Distrettuale di Broni e Casteggio, nonché di ogni altra informazione reperita, nel pieno rispetto della legge sulla privacy, anche attraverso l'impiego dei Servizi di Polizia Locale.

Entro 60 giorni dalla data della loro presentazione al protocollo del Comune di Bressana Bottarone, sarà fornita risposta alle domande, se complete della documentazione sopra descritta.

Il Comune assicura, anche attraverso la collaborazione dei Centri di Assistenza Fiscale, l'assistenza necessaria al richiedente, per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva unica.

Sia nella fase dell'istruttoria della domanda, sia a contributo accordato, Il Comune potrà richiedere ogni documento ritenga possa essere utile, per chiarire ogni dubbio sulla veridicità della situazione dichiarata.

### **3.6 Tipologia e durata degli interventi**

Gli interventi economici oggetto del presente regolamento possono essere:

- a. erogazione economica indiretta**
- b. erogazione economica diretta e continuativa**
- c. erogazione economica di emergenza**

Nel caso in cui si verificano situazioni particolari, debitamente motivate, l'erogazione economica indiretta può essere sostituita con benefici di natura finanziaria, a condizione che gli interessati si assumano l'impegno di rendicontare nel dettaglio le spese sostenute.

L'ufficio Servizi sociali non darà corso a nuove richieste sino a quando non verrà completamente rendicontato il contributo economico concesso. Gli interventi economici possono essere in ogni caso soddisfatti nel limite dello stanziamento di bilancio.

Per eccezionali circostanze, nel caso in cui le risorse presenti nel capitolo del bilancio di previsione non fossero sufficienti, il Consiglio o la Giunta Comunale, con proprio atto, potranno deliberare eventuali integrazioni allo stanziamento iniziale.

### **a. erogazione economica indiretta**

L'intervento socio economico consiste in una erogazione economica indiretta a favore del soggetto in stato di bisogno o nucleo familiare interessato, cosicché le risorse economiche proprie delle famiglie medesime possano essere prevalentemente indirizzate a sostenere altre spese.

A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, ciò può avvenire attraverso:

1. pagamento diretto di fatture e bollette dei consumi di rete (gas, luce, acqua, ecc.), di spese per acquisto generi di prima necessità, di canoni di affitto
2. esenzione dal pagamento tributi comunali (rif. Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 30.06.2021)
3. pagamento di spese sanitarie a carico dell'assistito di tickets sanitari di diagnostica strumentale qualora non già coperti dal S.S.N. (con presentazione di prescrizione del medico di base o dello specialista convenzionato con l'A.T.S.);
4. pagamento delle spese relative alla frequenza di asili nido e scuola dell'Infanzia
5. pagamento di canoni di locazione (compresi i canoni di edilizia residenziale pubblica), i mutui relativi alla prima casa, le spese condominiali
6. pagamento di spese per acquisto di farmaci, secondo prescrizione del medico di base o specialista convenzionato con l'A.T.S. Sono escluse le spese per l'acquisto di farmaci già coperti dal S.S.N.;
7. pagamento di spese a sostegno di esigenze vitali a persone o nuclei familiari coinvolti in processi di disgregazione, morte, malattia da cui derivano situazioni di bisogno assistenziale
8. pagamento di spese a copertura di altri bisogni atipici che debbono essere necessariamente considerati di volta in volta, data la grande varietà delle emergenze che provocano normalmente la domanda di sussidi.

### **b. erogazione economica diretta e continuativa**

Per contributo continuativo si intende una misura di sostegno economico, finalizzata all'inclusione sociale e al contrasto della povertà con progetti personalizzati a favore dell'utenza esposta al rischio di marginalità sociale e impossibilitata a provvedere al mantenimento proprio e/o dei figli per cause psichiche, fisiche e/o sociali.

L'inosservanza degli obblighi previsti dal progetto sociale, redatto in collaborazione con l'Assistente Sociale del Piano di Zona Ambito Distrettuale di Broni e Casteggio e firmato per accettazione da parte del soggetto richiedente, comporta la decadenza e l'interruzione del contributo, nonché l'eventuale restituzione del contributo già percepito.

Il contributo continuativo ha carattere temporaneo ed è prestato di norma per un periodo massimo di mesi sei. Se al termine del predetto periodo continuano a sussistere situazioni di difficoltà che necessitano dell'intervento di sostegno economico, lo stesso è prorogabile di norma per massimo altri sei mesi.

L'erogazione dei contributi previsti nel presente articolo, viene effettuata nei limiti delle soglie di accesso e fasce, così come indicate nella tabella di cui all'allegato 1, da aggiornarsi con deliberazione della Giunta comunale.

In un'ottica di reciprocità, di valorizzazione delle risorse e di riattivazione delle competenze personali, laddove sia sostenibile e opportuno, è possibile incentivare l'utenza beneficiaria di sostegno economico continuativo a svolgere prestazioni a carattere volontario a favore della comunità, come previsto dal "Regolamento per le Prestazioni Sociali Agevolate e Servizi per la Tutela dei minori" – Progetti Riabilitativi Risocializzanti.

### **b. erogazione economica di emergenza**

Gli interventi economici a carattere straordinario sono erogati quando ricorrono situazioni impreviste ed eccezionali che compromettono temporaneamente in modo grave l'equilibrio socio-economico del nucleo o della persona, o nei casi in cui si renda necessario intervenire per il conseguimento di finalità volte a salvaguardare minori, anziani o soggetti deboli, o volti comunque a evitare l'aggravamento di situazioni sociali già precarie o che potrebbero essere compromesse.

Tali interventi hanno carattere eccezionale e possono essere erogati per una sola volta nel corso dell'anno.

### **3.7 Modalità di erogazione dei contributi ordinari, continuativi e di emergenza**

1. Al fine di uniformare le procedure di erogazione dei contributi di cui ai punti precedenti, si stabilisce quanto segue:

a) Contributo ordinario: a conclusione dell'istruttoria da parte dell'Ufficio Servizi Sociali, l'Ufficio provvederà a impegnare la spesa attraverso apposito provvedimento.

b) Contributo continuativo: a conclusione dell'istruttoria da parte dell'Ufficio Servizi Sociali, l'Ufficio provvederà a stilare il progetto di inclusione sociale, che quantifica l'entità mensile del contributo assegnato e a impegnare la spesa attraverso apposito provvedimento a cadenza mensile; è consentito procedere, con il medesimo provvedimento, all'erogazione cumulativa di più contributi a beneficio di più soggetti.

b) Contributo di emergenza: conseguentemente all'indilazionabilità assoluta dell'intervento di sostegno economico e a seguito di valutazione da parte dell'Assistente Sociale, si provvederà a impegnare la spesa attraverso apposito provvedimento di emergenza.

### **3.8 Assessore ai Servizi alla Persona**

La proposta di ammissione al contributo economico vagliata nei modi descritti nei precedenti articoli, potrà essere trasmessa, dal Responsabile dei Servizi alla persona, all'Assessore alla partita o suo delegato o delegato del Sindaco, affinché possa formulare, entro tre giorni dal ricevimento, indicazioni utili ma non vincolanti per la determinazione dell'intervento.

### **3.9 Ammissione al contributo.**

L'ammissione al contributo avviene con determinazione del Responsabile del Servizio, nell'ambito dei vincoli di bilancio dell'ente, nei tempi previsti dal presente regolamento.

Sia l'ammissione, sia il diniego deve essere comunicato per iscritto al richiedente e debitamente motivato.

L'utente, in caso di risposta con esito negativo, può richiedere motivandolo opportunamente, il riesame della pratica entro 30 giorni dalla data di ricezione comunicazione del Comune.

L'ammontare, la tipologia, le modalità, la durata del contributo e le modalità di erogazione vengono indicati nella determinazione del Responsabile del Servizio.

### **3.10 Deroghe**

Possono attivarsi, in casi eccezionali accertati e debitamente motivati dall'Assistente Sociale del Piano di Zona Ambito Distrettuale di Broni e Casteggio, interventi in deroga al presente Regolamento, anche indipendentemente dalle condizioni socio-economiche degli

interessati, previa approvazione dell'intervento assistenziale da parte della Giunta Comunale o in forza di Accordi Distrettuali all'interno del Piano di Zona.

### **3.11 Disponibilità richieste ai beneficiari di contributo**

Ai soggetti in età lavorativa componenti il nucleo familiare, non occupati e abili al lavoro, è richiesta la disponibilità a frequentare corsi di formazione professionale e la disponibilità al lavoro, da documentare attraverso l'iscrizione al Centro per l'impiego.

Tale requisito non è temporaneamente richiesto:

- a) per coloro che sono impegnati in attività di recupero scolastico e di formazione professionale;
- b) per i figli che frequentano istituti scolastici di livello non superiore alla scuola secondaria di secondo grado o frequentano centri di formazione professionale;
- c) per coloro che attendono alla cura dei figli, di età inferiore all'anno, o di anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti o, ancora, di persone con disabilità grave che necessitano di assistenza continuativa;
- d) per coloro che sono impegnati in programmi di recupero terapeutico certificato e incompatibile con l'attività lavorativa.

### **3.12 Esclusione dal sostegno economico**

Sono esclusi dal sostegno economico i cittadini che, pur dichiarando un reddito inferiore alle soglie previste, si trovino in una delle seguenti condizioni:

1. abbiano rifiutato offerte di lavoro, salvo che per documentati impedimenti di forza maggiore;
2. persone in età lavorativa, non occupati e abili al lavoro, non iscritti al Centro per l'impiego;
3. abbiano rifiutato od ostacolato l'accertamento delle reali condizioni di disagio del nucleo familiare da parte dell'Assistente Sociale e/o dell'ufficio di Polizia Locale;

## **CAPO 3**

### **DIRITTO ALLO STUDIO**

#### **Art. 4**

#### **4.1 Introduzione**

La Legge Regionale n. 31/1980 "Diritto allo studio: norme di attuazione", all'art. 2 cita: "Il diritto allo studio è assicurato mediante interventi diretti a facilitare la frequenza nelle scuole materne e dell'obbligo; a consentire l'inserimento nelle strutture scolastiche e la socializzazione dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo e di apprendimento; a eliminare i casi di evasione e di inadempienze dell'obbligo scolastico; a favorire le innovazioni educative e didattiche che consentano una ininterrotta esperienza educativa in stretto collegamento tra i vari ordini di scuola, tra scuola, strutture parascolastiche e società; a fornire un adeguato supporto per l'orientamento scolastico e per le scelte degli indirizzi dopo il compimento dell'obbligo di studio; a favorire la prosecuzione degli studi ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, nonché il completamento dell'obbligo scolastico e la frequenza di scuole superiori da parte di adulti e lavoratori studenti." Gli interventi previsti (artt. 3-4-5-6-7-8-9 Legge Regionale n. 31/1980) sono:

- trasporti;
- mense;

- scuole dell'infanzia;
- assistenza psicopedagogica;
- libri e materiale didattico;
- sostegno alla programmazione educativa e didattica;
- convitti e assegni di studio.

La legge all'art. 10, 2° comma, cita: "Agli oneri dei servizi collettivi, esclusi quelli gratuiti per disposizioni di legge, concorrono gli utenti in relazione alle rispettive fasce di reddito; sono tuttavia esonerati da ogni contribuzione coloro che versano in condizioni di particolare disagio economico."

Il Comune garantisce i seguenti servizi, per alcuni dei quali è prevista una partecipazione al costo da parte degli utenti in base alle fasce ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente):

- trasporti;
- mense;
- convenzione scuole dell'infanzia paritarie;
- assistenza scolastica "ad personam";
- pre-scuola e doposcuola

#### **4.2 Modalità di contribuzione**

Per poter usufruire del pagamento dei servizi in base a fasce ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), è necessario essere residenti nel Comune e presentare richiesta sull'apposito modulo, disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali, con allegata:

- dichiarazione sostitutiva attestante il proprio Indicatore della Situazione Economica.
- dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 445/2000 di cui all'art. 3.5 del presente regolamento.
- quant'altro ritenuto utile per i fini di cui trattasi.

L'istanza e la documentazione di cui sopra vanno presentate al Comune entro le date indicate per i singoli servizi.

Oltre a tali scadenze e in caso di documentazione incompleta o mancante, il costo del servizio sarà pari al 100%.

Per i non residenti nel Comune il costo dei servizi sarà pari al 100%.

L'Amministrazione Comunale stabilisce la tariffa di ciascun servizio.

#### **4.3 Servizio di trasporto scolastico**

Il servizio di trasporto scolastico viene organizzato annualmente, secondo il calendario scolastico, dal lunedì al sabato, articolandosi su orari antimeridiani e pomeridiani.

Il servizio è rivolto prevalentemente ai bambini residenti nel Comune di Bressana Bottarone che frequentano la scuola dell'Infanzia, la scuola Primaria Statale e la scuola Secondaria di Primo Grado.

Potranno fruire altresì del servizio i bambini residenti nei Comuni limitrofi compatibilmente con gli impegni dello scuolabus per il trasporto degli studenti residenti.

L'organizzazione del servizio è disciplinata da un apposito regolamento.

#### **4.4 Servizio Mensa Scolastica**

Al servizio di refezione possono accedere gli alunni, nonché il personale docente che svolge un servizio di assistenza in mensa di tutte le scuole di ogni ordine e grado aventi sede nel Comune di Bressana Bottarone, per le quali il Comune organizza il servizio stesso.

Per poter accedere al servizio, le famiglie degli alunni interessati devono presentare domanda entro i termini fissati annualmente o comunque prima dell'inizio della frequenza.

Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità che saranno rese note prima dell'inizio dell'anno scolastico di riferimento.

Nel caso in cui i pagamenti non siano effettuati regolarmente, il gestore del servizio sollecita i genitori o le persone esercenti la potestà genitoriale a provvedere. Del pari saranno sollecitati anche i docenti che fruiscono del servizio mensa e che non provvedono, se dovuto, al pagamento dei pasti. Qualora le posizioni risultassero ancora irregolari dopo il sollecito, sarà effettuata la riscossione coattiva delle somme dovute nei modi e termini fissati dalla normativa vigente.

Non avranno comunque diritto a usufruire del servizio gli utenti che non siano in regola con il pagamento delle quote relative all'anno scolastico precedente, fatta salva l'eventuale valutazione della situazione di difficoltà socio-economica certificata.

La mancata iscrizione al Servizio sarà comunicata al Dirigente Scolastico interessato.

Il credito in eccesso alla fine dell'anno scolastico verrà utilizzato per il successivo anno qualora l'utente prosegua il percorso scolastico coperto dal servizio.

Qualora invece non sussista più l'interesse a fruire del servizio di refezione, sarà possibile ottenere il rimborso delle somme a credito, presentando domanda scritta presso l'Ufficio Servizi alla Persona.

#### **4.5 Servizi di pre-scuola e doposcuola**

I servizi di pre-scuola e doposcuola verranno organizzati annualmente, nei limiti delle disponibilità di bilancio, secondo il calendario scolastico adottato dalle competenti autorità. L'organizzazione dei servizi è disciplinata da appositi regolamenti.

#### **4.6 Convenzione Scuole dell'Infanzia Paritarie**

Il Comune può convenzionarsi con le Scuole dell'Infanzia Paritarie di Bressana Bottarone. La convenzione disciplinerà le reciproche competenze, nonché gli interventi applicabili.

#### **4.7 Facilitazioni rette Scuole dell'Infanzia Paritarie**

La convenzione prevede che il Comune si assuma l'onere relativo ai costi di frequenza dei bambini frequentanti, che si trovano in particolari condizioni economiche disagiate.

Le fasce di valore ISEE e le relative compartecipazioni economiche dei richiedenti, determinate assicurando trattamenti agevolati ai nuclei famigliari che versano in condizioni meno agiate, vengono stabilite con deliberazione della Giunta comunale.

Prima della data di inizio dell'anno scolastico di riferimento, deve essere presentata apposita domanda redatta sul modello fornito dall'Ufficio Servizi Sociali e Scolastici.

Le domande saranno vagliate e le famiglie saranno avvisate dell'accoglimento o del diniego, unitamente alla direzione della scuola dell'infanzia.

Oltre la data di inizio dell'anno scolastico di riferimento saranno accettate solo le domande relative ai nuovi iscritti in corso d'anno.

Chi non dovesse presentare la documentazione entro i suddetti termini non avrà titolo ad alcun contributo.

#### **4.8 Assistenza scolastica "ad personam"**

Su richiesta scritta da parte della famiglia interessata e della scuola, con allegato un progetto individualizzato elaborato dai servizi competenti, è possibile attivare il servizio di Assistenza Scolastica "ad personam", a carattere socioassistenziale, a favore di alunni portatori di disabilità e/o a rischio di emarginazione. Il servizio è gratuito, ma è subordinato alle disponibilità del bilancio comunale.

#### **4.9 Facilitazioni per le famiglie con figli iscritti a strutture/Enti per la primissima infanzia (0-3 anni).**

A favore delle famiglie residenti in Bressana Bottarone, che iscrivano a istituzioni rivolte alla primissima infanzia (0-3 anni) presenti sul territorio del Comune uno o più figli, compatibilmente con le disponibilità annuali di bilancio, nonché con le condizioni economiche delle famiglie stesse, potrà essere erogato un "buono di frequenza", previa istruttoria da parte dei competenti uffici, che prenderanno in esame la situazione I.S.E.E. del nucleo familiare richiedente.

Le fasce di valore ISEE e le relative compartecipazioni economiche dei richiedenti, determinate assicurando trattamenti agevolati ai nuclei famigliari che versano in condizioni meno agiate, vengono stabilite con deliberazione della Giunta comunale.

## **CAPO 4**

### **Art. 5**

#### **Disposizioni transitorie e finali**

##### **5.1 Limitazione alle prestazioni sociali agevolate.**

Per accedere alle prestazioni sociali agevolate l'utente non deve risultare moroso di sanzioni, tasse, tributi, imposte o servizi sociali e scolastici. In caso di morosità, per accedere ai benefici, l'utente dovrà presentare documentazione che attesti il recupero o un piano di recupero delle morosità stesse oppure documentazioni e informazioni a sostegno delle difficoltà di pagamento delle somme anche pregresse.

##### **5.2 Trattamento dei dati personali**

Le informazioni relative alla persona di cui il Servizio alla Persona entra in possesso nell'applicazione del presente regolamento, saranno trattate unicamente per i fini istituzionali dell'Ente.

La comunicazione dei dati ad altri Enti sarà possibile, previa autorizzazione dell'interessato, nel caso sia reso necessario in ordine dell'erogazione del servizio.

##### **5.3 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della delibera consiliare di approvazione e abroga tutte le norme regolamentari difformi e/o in contrasto.

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualsiasi momento.

##### **5.4 Regolamenti comunali vigenti.**

Il presente regolamento sostituisce, i regolamenti comunali vigenti per la disciplina dei servizi qui indicati.

**FASCE DI CONTRIBUZIONE ECONOMICA**  
**a. erogazione economica indiretta e di emergenza**

<b>FASCE ISEE</b>	<b>CONTRIBUTO MASSIMO EROGABILE</b>
€. 0-3.500	€. 750,00
€. 3.501-5.500	€. 500,00
€. 5.501-7.500	€ 300,00

**FASCE DI CONTRIBUZIONE ECONOMICA**  
**b. erogazione economica diretta e continuativa**

<b>FASCE ISEE</b>	<b>CONTRIBUTO MENSILE MASSIMO EROGABILE</b>
€. 0-3.500	€. 500,00
€. 3.501-5.500	€. 400,00
€. 5.501-7.500	€ 300,00